

Corte di Cassazione e amministrazione di Sostegno: una nuova pronuncia, tante nuove riflessioni

L'istituto dell'amministrazione di sostegno – disciplinato dagli artt. 404 e seguenti del Cod. Civ. – registra un ulteriore intervento della Suprema Corte di Cassazione.

Si ricorda che l'Amministrazione di Sostegno è una *“Misura di Protezione delle persone prive in tutto od in parte di Autonomia”* – introdotta dalla legge 9 Gennaio 2004 N° 6 – che si affianca ai (vetusti) istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (con il non velato intento futuro di sostituirli totalmente).

Ai sensi dell'art. 404 c.c. *“la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno...”*.

Le potenzialità e il bacino di “utenza” dell'istituto sono estremamente vaste.

Circa le potenzialità, l'amministrazione di sostegno si può occupare di tutto quello che riguarda la *“cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio”* (art. 405 c.c.). Si pensi, quindi, al consenso informato ai trattamenti sanitari, alle questioni igienico-sanitarie, sociologiche, burocratiche, amministrative, giuridiche ed a quelle di tipo economico, gestionale, amministrativo e dei beni ed interessi personali.

Riguardo al bacino di “utenza” dell'amministrazione di sostegno – a differenza di interdizione e inabilitazione, anche a seguito delle ultime modifiche codicistiche dettate dalla legge N° 6/2004 – è assai vasto e riguardante non solo (tutte) le tipologie di disabilità, ma anche ogni altra condizione di *fragilità* della persona che non la rende capace a provvedere ai propri interessi. Si pensi, ad esempio, ad anziani, tossicodipendenti o alcool dipendenti bisognosi di un piano terapeutico di recupero e di qualcuno che al posto di questi manifesti il consenso/dissenso al trattamento terapeutico, soggetti in stato vegetativo, soggetti sottoposti al plagio e/o a stati di circonvenzione della volontà o dei comportamenti, malati cronici e/o terminali, etc.

Come ormai noto, lo strumento dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente – come invece avviene in caso di interdizione – l'eliminazione totale della capacità di agire, ma *“il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”* (si legga l'art. 409 c.c.).

Insomma: laddove il soggetto non dovesse essere in grado di fare questo o quell'atto, solo per questo o per quello (o per entrambi o, persino, per tutti gli atti) sarà rappresentato (in via esclusiva o solo assistito) da un amministratore di sostegno. Senza che questo, pertanto, determini definitivamente ed automaticamente l'eliminazione dell'intera capacità di agire del beneficiario.

Compiuta questa premessa, risulta importante analizzare – non già con presunzione esaustiva, ma con umile volontà informativa – l'ultimo pronunciamento della Corte di Cassazione sull'istituto di tutela.

Occorre ricordare che la Corte di Cassazione, nel nostro ordinamento giuridico, ha un'importante funzione di *nomofilachia*, ovvero *vigilare sull'esatta ed uniforme interpretazione della legge*.

E, purtroppo, in tema di amministrazione di sostegno – soprattutto per chi quotidianamente “frequenta” le aule giudiziarie – risulta opportuna una verifica dell’esatta ed uniforme interpretazione della legge.

Sebbene, infatti, non si registrino più le ampie difformità riscontrate nelle prime applicazioni a seguito dell’introduzione dell’istituto – e ciò anche grazie ai pronunciamenti della Corte di Cassazione – risultano ancora presenti, in alcune sedi giudiziarie, delle singolari procedure.

L’intervento della Corte di Cassazione in commento (Cass. Civ. Sez. I, 2-22/Aprile/2009 N° 9628) dovrebbe definitivamente risolvere due questioni riguardanti l’esatta ed uniforme interpretazione della legge: il primo, riguardante la necessità (o meno) e il ruolo della presenza in giudizio dei *“parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo”*; la seconda – ancora una volta confermativa dei precedenti pronunciamenti della stessa Corte di Cassazione – riguardo al *discrimen* tra l’istituto dell’interdizione e l’amministrazione di sostegno (quando e perché si deve/può applicare l’uno o l’altro).

Procedimento con ordine.

Già prima dell’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, l’art. 712 c.p.c. (riguardante “storicamente” il rito dell’interdizione) prevedeva che nel ricorso introduttivo *“debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge e dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado”*.

Questa disposizione – già anni or sono – determinava non poche perplessità e “fastidi” ai familiari delle persone con disabilità, ritenendo una ulteriore ingiusta invadenza dell’ordinamento giuridico e di persone (anche sostanzialmente estranee e lontane) riguardo fatti personali o intimamente familiari.

Occorre, infatti, non solo procedere ad una sorta di elencazione (magari preceduta dall’individuazione, non sempre agevole!), ma anche alle relative notifiche (con le difficoltà che queste possono determinare anche riguardo la celerità del giudizio).

Nella migliore delle ipotesi, pertanto, ci si trovava in giudizio persone che nulla sapevano o che nulla potevano riferire o che si limitavano a “non opporsi”. Mentre, in altre ipotesi, ciò acuiva eventuali “fibrillazioni ed incomprensioni familiari”, convinti che, l’eventuale incarico di tutore, avrebbe permesso a quest’ultimo di compiere qualunque atto giuridico (e, quindi, anche di “attaccare il patrimonio”, mentre, si sa, che gli atti di “straordinaria amministrazione” non sono comunque consentiti al tutore se non previo autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale).

Di tale inopportunità si rese conto anche la stessa Corte di Cassazione già nel 1982.

La suprema Corte, infatti, affermò che: *“Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell’art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo fonti di informazioni per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell’omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell’istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente”* (così, Cass. 18 Febbraio 1982 N° 1023 e, conforme, Cass. 1 dicembre 2000 N° 15346).

Non vi è, quindi, un’assoluta obbligatorietà ovvero una nullità radicale. Parenti ed affini non sono parti sostanziali del procedimento, potendolo eventualmente diventare in presenza di alcune condizioni.

La norma in commento è di applicazione anche per quanto concerne l'istituto dell'amministrazione di sostegno, sebbene questo, per tutto il suo procedimento (e per la volontà del legislatore), sia improntato alla massima snellezza e flessibilità.

Risultava evidente, però, che anche (*rectius*: soprattutto) per l'amministrazione di sostegno l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, con riguardo ad interdizione ed inabilitazione, meritava applicazione.

E la Corte di Cassazione con quest'ultima sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 2-22/Aprile/2009 N° 9628) conferma, con riguardo all'istituto dell'amministrazione di sostegno, i precedenti pronunciamenti, ribadendo che: *"i parenti ed affini a norma dell'art 712 c.p.c. (...) non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice"*.

Ed aggiunge che, nel *"dolarsi della mancata audizione di parenti ed affini"* occorre anche *"...indicare le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione"*.

Insomma, parenti ed affini devono avere elementi utili ai fini del giudizio (non necessariamente per un esito diverso, ma anche solo per un diverso convincimento sempre che salvaguardi l'interesse del beneficiario), altrimenti, tra gli interessi del beneficiario vi è anche la speditezza e snellezza del procedimento di tutela. La loro eventuale mancata audizione, quindi, non può assurgere a sanzione dell'intera validità del procedimento.

E' sempre importante il pronunciamento chiarificatore e interpretativo della Corte di Cassazione, ma sul tema si ritiene che poteva esserci ormai una certa uniformità.

Le difformità applicative dell'amministrazione di sostegno, infatti, ultimamente riguardano sempre meno sia aspetti sostanziali (l'applicazione dell'istituto nel merito), sia aspetti processuali.

Le difformità, infatti, riguardano di più quelle definibili come "procedurali". Ovvero quelle riguardanti le modalità di gestione dei procedimenti dalle Cancellerie: l'iscrizione, le notifiche, i tempi, le audizioni, la presenza o meno del Pubblico Ministero o stravaganti "modelli prestampati" adottati per tutti i casi, senza avvedersi che il procedimento – come vedremo – è assolutamente personalizzato e personalizzabile.

E questa uniformità, ritengo, può essere raggiunta solo grazie all'operato della classe forense che – frequentando anche aule di diversi tribunali – possono, con garbo e con cura del rispetto della legge, segnalare l'inopportunità di talune "procedure".

L'altro motivo oggetto di analisi della Corte di Cassazione, invece, riguarda il *"discrimen"* tra interdizione ed Amministrazione di Sostegno.

La Corte di Cassazione a tal proposito si era già pronunciata (con la sentenza N° 13584/06).

Risulta, così, ormai consolidato che occorre superare la *"rigida alternativa capacità/incapacità che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità"* e che *"... l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto"* (così Cass. Civ. in commento).

In definitiva, quindi, rispetto agli istituti di interdizione ed inabilitazione *"...l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agibilità della relativa procedura applicativa"* (così Cass. Civ. in commento).



Studio Legale
MARCELLINO

Non ci sono, quindi, patologie o condizioni di salute che, automaticamente, determinano l'applicazione dell'istituto più invasivo (interdizione), né consistenze patrimoniali che possono essere tutelate maggiormente con l'uno (interdizione) anziché con l'altro.

Sta, più efficacemente e semplicemente, alla bravura del "sarto" (Avvocato e Giudice Tutelare in combinato disposto) a cucire il miglior *"vestito su misura"* per la persona incapace di provvedere a se stessa (o a talune sue necessità personali o patrimoniali).

Teoricamente, quindi – mi permetto di riferire – nessuna condizione di salute o patrimoniale, può escludere automaticamente, l'applicazione dell'amministrazione di sostegno. Bisogna analizzare il caso concreto.

E la Corte di Cassazione, in quest'ultimo pronunciamento, conferma anche quello che il mondo dell'associazionismo – ed anche i tecnici fiduciari vicini alle persone con disabilità – hanno più volte manifestato: *"ben può il giudice graduare il progetto di sostegno"*.

L'amministrazione di sostegno non è né una gogna né una sanzione (come spesso, invece, viene/veniva vissuta dai familiari l'interdizione); ma è una risorsa ed una opportunità per la definizione di un "progetto di sostegno di integrazione sociale" della persona con disabilità.

Il Giudice Tutelare, così, è (e lo si deve sempre più far diventare) ***"il giudice della tutela della persona con disabilità"***.

Forse, così, è finalmente arrivato il momento che i familiari, il mondo dell'associazionismo, le Istituzioni e lo stesso ordinamento giuridico si attivino in modo da far essere il Giudice Tutelare ciò che è e ciò che è previsto. Non solo, quindi, il "controllore" dei giusti adempimenti dei familiari e dei tutori/amministratori di sostegno nei confronti dei beneficiari (rendiconti annuali e simili...) – come, almeno statisticamente, è stato – ma più efficacemente "controllori" della effettiva tutela delle persone con disabilità anche dai disservizi delle Istituzioni Pubbliche (chiamate ad erogare servizi) o del mancato rispetto dei diritti e della integrazione sociale a garanzia dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Avv. Francesco Marcellino

Articolo pubblicato su Handylexpress